

Informativa per il trattamento dei dati personali nel caso di segnalazione di illeciti (WHISTLEBLOWING)

G.T. S.C.S., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Maurizio Milana, con sede legale in Moncalieri (TO), via Tenivelli 29 (CF/PI 09113370010), in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “**Titolare**”), La informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“**GDPR**”), della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (con particolare riferimento al D.Lgs. 196/2003 e al D.Lgs. 51/2018), del D.lgs. 24/2023 e della Procedura Whistleblowing adottata dalla Società, che, nell’ipotesi di segnalazione di condotte illecite e/o irregolarità delle quali Lei sia venuto a conoscenza, i Suoi dati (quale “**Segnalante**”) saranno trattati, per il tramite del soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione (Giulia Ilardi in funzione Whistleblowing – “**F.W.**”), con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del trattamento

Nell’ipotesi di segnalazione di condotte illecite e/o irregolarità, il Titolare tratta, per il tramite della F.W., i dati personali da Lei forniti ovvero comunicati e/o conosciuti, quali nome, cognome, dati anagrafici, recapito telefonico, indirizzo di residenza o domicilio, indirizzo e-mail, secondo il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, co. 2, lett. c) GDPR, (in seguito, “**Dati**” o “**Dati Personali**”).

Nell’ambito della segnalazione, inoltre, potranno essere oggetto di trattamento anche “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9 GDPR, nonché, ai sensi dell’art. 10 GDPR, dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o connesse a misure di sicurezza.

Il Titolare La informa, altresì, di quanto previsto dall’art. 12 D.Lgs. 24/2023 in tema di “*Obbligo di riservatezza*”.

1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

4. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

6. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

7. I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

8. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

9. Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti”.

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati, per il tramite della F.W., per perseguire le seguenti finalità:

- ricezione della segnalazione di condotte illecite e/o irregolarità e di eventuali integrazioni;
- espletamento di attività di verifica ed indagine in ordine alla segnalazione di condotte illecite e/o irregolarità;
- verifica che venga rispettato il divieto di condotte ritorsive e/o discriminatorie nei confronti del Segnalante;
- realizzazione di ogni adempimento previsto dalla Legge e dalla vigente normativa, nonché dalla Procedura Whistleblowing adottata dalla Società.

Nel caso di trattamenti per finalità ulteriori rispetto a quelle sopra indicate, il Titolare, ai sensi dell'art. 13, co. 3 del GDPR, provvederà a comunicare all'interessato tutte le informazioni in merito a tali diverse finalità.

La base giuridica del trattamento su cui si fonda il trattamento dei dati personali è il rispetto degli obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento, con particolare riferimento alle previsioni di cui al D.Lgs. 24/2023.

3. Modalità del trattamento

In conformità alla Procedura Whistleblowing, si riporta di seguito il sistema di segnalazione delle violazioni adottato dalla Società.

G.T. S.C.S. definisce un sistema di segnalazione delle violazioni e i relativi aspetti di natura organizzativa e procedurale e, in particolare, i soggetti che possono attivare tale sistema, le violazioni oggetto di segnalazione, i canali messi a disposizione per effettuare le segnalazioni, le attività per la gestione delle segnalazioni, le tutele per il segnalante ed il segnalato e la reportistica.

l) Soggetti segnalanti

Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. g) d.lgs. 24/2023, la persona segnalante è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

La segnalazione può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'art. 3 D.Lgs. 24/2023 (“Soggetti Segnalanti”) ed in particolare:

“3. Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;

c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del

decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

4. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 3 si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 3 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

b) durante il periodo di prova;

c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso”.

La tutela prevista dalla legge si estende inoltre, ai sensi dell'att. 3 co. 5 D.Lgs. 24/2023:

a) ai soggetti facilitatori (ai sensi dall'art. 2 lett. h D.Lgs. 24/2023 il facilitatore è “una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”);

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

II) Soggetti segnalati

Le Segnalazioni riguardano la «persona coinvolta» da intendersi come la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come soggetto a cui la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente (art. 2 lett. l) D.Lgs. 24/2023), sicché i “**Soggetti Segnalati**” in via esemplificativa possono essere:

- lavoratori che a qualsiasi titolo svolgono la loro attività nel contesto lavorativo di G.T. S.C.S.; il contesto lavorativo deve essere inteso in senso estensivo (art. 2 lett. i D.Lgs. 24/2023) e cioè come tutte le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- membri del Consiglio di Amministrazione;
- enti e/o società nell'ambito delle convenzioni per la gestione di servizi stipulati con G.T. S.C.S.;

- terzi (ad esempio fornitori, consulenti, collaboratori), che possono determinare in modo diretto o indiretto, un danno economico-patrimoniale e/o di immagine alla Società.

III) Fattispecie oggetto della segnalazione

L'oggetto della segnalazione viene definito ed inteso come la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni (art. 2 lett. c) D.Lgs. 24/2023) e comprende le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse, o che sulla base di elementi concreti potrebbero essere commesse, nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2 lett. b) D.Lgs. 24/2023).

Le violazioni oggetto della segnalazione, rispetto al passato, assumono un significato per legge più ampio e segnatamente (art. 2 lett. a) D.Lgs. 24/2023):

“1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)”;

nonché:

7) atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività di G.T. S.C.S.;

8) violazioni di quanto previsto nel Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR);

9) procedure interne della società, nonché a titolo esemplificativo:

- conflitti di interesse;
- violazione dei principi di imparzialità, trasparenza, correttezza, professionalità;
- violazioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- utilizzo improprio di beni aziendali;
- attività illecite e/o fraudolente in danno di clientela o del patrimonio aziendale in generale.

IV) Processo di gestione delle Segnalazioni

Ogni soggetto che intende procedere ad una segnalazione di cui al precedente 5.3, potrà farlo utilizzando i seguenti canali, alternativi tra loro:

1. a mezzo comunicazione e-mail indirizzata a Giulia Ilardi al seguente indirizzo: whistleblowing@gtsocieta.com
2. a mezzo comunicazione cartacea in busta chiusa da inviare a Giulia Ilardi al seguente indirizzo: via Saluzzo 119, 10126 Torino (TO);
- 3, a mezzo comunicazione telefonica non registrata a Giulia Ilardi, contattabile al seguente recapito 320.32.22.618;
4. mediante richiesta di incontro di persona con Giulia Ilardi, con le seguenti modalità presso la sede sita in via Saluzzo 119, 10126 Torino (TO), previo contatto telefonico al 320.32.22.618.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso, è trasmessa, entro 7 giorni dalla sua ricezione, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Ai sensi dell'art. 14 co. 3 D.Lgs. 24/2023, se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura della F.W.

Parimenti in caso di comunicazione a mezzo mail, la F.W. provvede a redigere rapporto di ricezione.

La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con la F.W., essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura della F.W. mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione (art. 14 co. 4 D.Lgs. 24/2023).

Per poter garantire un procedimento più veloce ed efficace, la segnalazione deve essere il più possibile esaustiva e contenere le seguenti informazioni:

- generalità del segnalante (nome, cognome, funzione aziendale) - facoltative;
- recapiti ove essere contattato per approfondimenti e aggiornamenti sul procedimento - facoltativi;
- generalità del segnalato (nome, cognome, funzione aziendale);
- data, luogo e modalità in cui sono accaduti i fatti oggetto di segnalazione;
- eventuale documentazione atta a provare lo svolgimento dei fatti (da allegare alla segnalazione);
- specificazione di qualsiasi interesse collegato alla segnalazione di cui sia portatore – per conto proprio o per conto di terzi – il segnalante, ovvero dichiarazione di non essere portatore – per conto proprio o per conto di terzi – di alcun interesse in relazione alla segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, verranno prese in considerazione ove si presentino tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.) o determinabili mediante istruttoria.

V) Esame, gestione e valutazione delle Segnalazioni

Tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nel processo *whistleblowing* hanno l'obbligo di garantire la confidenzialità, la riservatezza e la sicurezza delle informazioni ricevute, anche in merito all'identità del segnalante.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 24/2023, la persona cui è affidata la gestione della segnalazione (F.W.):

"a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;

- b) *mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;*
- c) *dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;*
- d) *fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;*
- e) *mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito”.*

Alla funzione di gestione della segnalazione, al fine di dare diligente seguito alla stessa, sono consentiti poteri di ricerca, controllo, richiesta e acquisizione di tutti i documenti ritenuti necessari presso tutte le funzioni aziendali, nonché poteri di audizione al fine dell'accertamento del contenuto della segnalazione.

La F.W. effettua una prima catalogazione e valutazione delle informazioni ricevute e, nel caso in cui, a seguito di una preliminare fase di analisi, ritenga la segnalazione non manifestamente infondata:

- avvia l'indagine ispettiva finalizzata alla ricostruzione puntuale degli accadimenti;
- ove lo ritenga opportuno, può segnalare la questione al Consiglio di Amministrazione;
- nel corso dell'indagine, valuta la necessità di contattare in maniera riservata il soggetto segnalante per ottenere maggiori informazioni;
- decide di recarsi presso il luogo interessato al fine di ricostruire i fatti, e richiedere altresì alle strutture e/o ai soggetti competenti ogni ulteriore documentazione e chiarimento del caso.

La F.W. per lo svolgimento delle attività di cui sopra può avvalersi di consulenti esterni.

La Procedura rimanda infine al sistema disciplinare previsto dal CCNL e dalle norme del Codice Civile, per quanto attiene all'eventuale responsabilità degli Amministratori.

VI) Reportistica

Ricostruita la dinamica dei fatti e conclusa l'indagine, il soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione (F.W.) formalizza un breve *report* ispettivo e lo trasmette per quanto di competenza al Consiglio di Amministrazione per le relative determinazioni.

VII) Modalità di trattamento

Il Trattamento dei Suoi dati è effettuato sia in modalità cartacea che informatizzata, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR n. 2016/679 in materia di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati e in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 29 del GDPR n. 2016/679, al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e non corretti ed accessi non autorizzati.

Ai sensi dell'art. 13 co. 2 D.Lgs. 24/2023, i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

4. Conservazione dei Dati

Il Titolare tratta i Dati Personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. Ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 24/2023, *“le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate*

per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018”.

Trascorso tale termini e fatto salvo il caso in cui sia necessario mantenere tali dati per accertare, esercitare o difendere concretamente un diritto in sede giudiziaria, il Titolare cancellerà i Suoi dati personali o provvederà a renderli anonimi.

5. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo. In caso di mancato conferimento di tali Dati, e dunque con riferimento alle segnalazioni anonime, verranno prese in considerazione le segnalazioni adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.) o determinabili mediante istruttoria.

6. Comunicazione dei Dati

Fermo l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 D.Lgs. 24/2023, possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in relazione alle finalità di trattamento precedentemente esposte:

- il Consiglio di Amministrazione;
- i soggetti che operano in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ex art 29 GDPR;
- eventuali consulenti esterni nominati quali responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR;
- i soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge.

7. Trasferimento dei Dati

I Suoi Dati non saranno diffusi né trasferiti extra UE.

8. Diritti dell'interessato

Il Titolare La informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, ha il diritto di esercitare, ai sensi dell'art. 13 del GDPR n. 2016/679, il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento.

Più in dettaglio, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR n. 2016/679, Lei potrà esercitare il diritto di:

1. chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e, in tal caso, ottenere l'accesso a tali dati, alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali, ai destinatari o alle categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, al periodo di conservazione o ai criteri utilizzati per determinare tale periodo, nonché all'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
2. proporre reclamo ad un'autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma, piazza di Monte Citorio 121, tel. 06696771, fax 06696773785, e-mail garante@gpdp.it, p.e.c. protocollo@pec.gpdp.it;
3. ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
4. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati: a) trattati illecitamente; b) non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati; c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, d) qualora Lei si sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento; e) in caso di adempimento di un obbligo legale; f) nel caso di dati riferiti a minori. Il Titolare può rifiutare la cancellazione solo nel caso di: a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri; c) motivi di

- interesse sanitario pubblico; d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a fini statistici; e) esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
5. ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
 6. ricevere dal Titolare del trattamento la comunicazione delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato;
 7. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano;
 8. opporsi ad un eventuale processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

Nei casi di cui sopra, ove necessario, il Titolare porterà a conoscenza i soggetti terzi ai quali i Suoi dati personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte Sua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).

9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti:

- inviando una raccomandata a.r. all'indirizzo del Titolare; G.T. S.C.S., in Moncalieri (TO), via Tenivelli 29, c.a.p. 10024;
- inviando una mail a segreteria@gtsocieta.com;
- telefonando al numero (+39) 011.19.37.797.

10. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è: G.T. S.C.S., con sede legale in Moncalieri (TO), via Tenivelli 29 (CF/PI 09113370010).

11. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali è l'Avv. Fabrizio Voltan con studio in Torino, via Monforte 12, tel. 0114374909 – fax 0114734727 – e-mail segreteria@voltanlaw.com, p.e.c. fabriziovoltan@pec.ordineavvocatitorino.it.

Torino, 13/07/2023

Il titolare del Trattamento
G.T. S.C.S.



Per presa visione